

VERBALE DI DEPOSITO

di Statuto dell'Osservatorio TuttiMedia

Repubblica Italiana 12 giugno 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di giugno, in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35.

Dinanzi a me Avv. Alessandra GASPARINI Alessandra, Notaio in Roma, con studio in Viale G. Mazzini n.88 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

ROSSIGNAUD Maria Pia, nata a Napoli (NA) il 28 novembre 1959, domiciliata in Roma (RM), Piazza Sallustio n.15/A, codice fiscale RSS MRP 59868 F839Y.

Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo premette:

- che é Vigente la Associazione "OSSERVATORJO TUTTIMEDIA", in breve "OTM";
- che con deliberazione in data 8 maggio 2014 l'assemblea straordinaria degli associati dell' "OTM" ha approvato un nuovo testo di Statuto;
- che essa comparente è Vice Presidente dell'Associazione;
- che ella intende provvedere nell'interesse dell'Associazione al deposito nei miei atti del nuovo Statuto approvato.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente, con il presente atto, avendovi interesse, mi chiede di ricevere in deposito nei miei atti, perché Vi resti conservato, sottoponendolo alle formalità occorrenti, lo Statuto della Associazione "OSSERVATORIO TUTTIMEDIA", in breve "OTM".

All'uopo la comparente mi dichiara Che il testo dello statuto allegato al presente atto é quello approvato dalla Assemblea Straordinaria degli associati dell'Osservatorio TuttiMedia, con delibera in data 8 maggio 2014.

A tale riguardo la comparente, dichiara e da atto che le modifiche allo Statuto allegate sono state approvate nel pieno rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dall'articolo 9 (nove) dello Statuto. La comparente dichiara che ad oggi non sono pervenute da parte di alcun associato osservazioni di sorta e, pertanto si procede al deposito del nuovo testo dello Statuto, aggiornato secondo le suddette modalità.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio ricevo il suddetto Statuto, redatto su sette fogli stampati per sei facciate e parte della settima, composto di numeri 16 (sedici) articoli, che, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

La comparente mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza, e mi autorizza a rilasciare copia autentica del presente atto a chiunque ne faccia richiesta.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con strumento di tecnologia informatica ed in piccola parte da me Notaio su un foglio, di cui ho dato lettura alla comparente, la quale, da me interpellata, lo conferma ed approva con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

Scritto in una facciata e quanto fin qui della seconda.

F.TO: Maria Pia Rossignaud

F .TO: Alessandra Gasparini Notaio

STATUTO ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO TUTTIMEDIA

Roma 30 aprile 2014

Versione proposta da Paolo Lutteri il 17 marzo 2014, rivista da Maria Pia Rossignaud, aggiornata con i suggerimenti di Francesco Passerini e le modifiche apportate nella riunione del 18 febbraio 2014 Milano —UPA.

Art. 1 - Denominazione

E' costituita in Roma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione culturale, apolitica e senza scopo di lucro, denominata: "OSSERVATORIO TUTTIMEDIA", in breve "OTM".

Art. 2 - Scopo

L'Associazione ha per scopo l'approfondimento delle problematiche connesse alle comunicazioni di massa, con particolare riguardo ai cambiamenti indotti dalla utilizzazione delle nuove tecnologie di raccolta, trasmissione ed elaborazione dei contenuti informativi, nonché di tutte le tecnologie che supportano ed incidono in generale sulla vita ed i comportamenti dell'uomo.

L'Associazione persegue il suo scopo attraverso iniziative realizzate direttamente o mediante ricorso a soggetti esterni che abbiano per fine l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nel settore di competenza e la loro massima diffusione all'esterno. In particolare, essa potrà realizzare, direttamente o indirettamente, studi, ricerche, dibattiti, convegni, pubblicazioni, in Italia e all'estero.

In via prioritaria l'Associazione si avvarrà della collaborazione della testata "Media Duemila", costituita dal prof. Giovanni Giovannini, fondatore dell'Associazione, per la pubblicazione stampata e on-line dei contenuti delle proprie attività.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, in Via Piemonte n. 117 e potrà istituire uffici o delegazioni in altre città italiane o in altri Paesi.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberarne lo scioglimento.

Art. 5 - Soci

a) Criteri di ammissione e categorie.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, persone fisiche e giuridiche, associazioni, imprese, enti, società, interessati al raggiungimento delle finalità associative e che siano in regola con i contributi associativi previsti. L'ammissione é richiesta con domanda scritta al Presidente, che la sottoporrà al Consiglio Direttivo, il quale si esprimerà entro trenta giorni; nella domanda il

richiedente si impegna espressamente a versare il contributo annuale per almeno due anni nella misura fissata dal Consiglio stesso.

I Soci si distinguono in Soci ordinari e Soci onorari.

Sono Soci ordinari tutte le persone fisiche, giuridiche, associazioni, imprese, enti e società; la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto. Associazioni, imprese, enti e società sono rappresentate come Soci da un loro Delegato, nominato con comunicazione scritta.

Sono Soci onorari, le persone fisiche, giuridiche, associazioni società italiane o internazionali che per particolari benemerienze conferiscono prestigio all'Associazione e che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo

b) Obblighi dei Soci.

I Soci sono tenuti a:

- versare regolarmente e tempestivamente i contributi annui determinati dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esentati dall'obbligo del versamento dei contributi;
- operare ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- rispettare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni sociali e ogni altra determinazione dell'Associazione legalmente assunta.

c) Diritti dei Soci.

I Soci hanno diritto a partecipare ad ogni attività promossa dall'Associazione in regola con il pagamento dei contributi annuali.

d) Recesso ed esclusione.

Il recesso deve essere comunicato dal Socio al Presidente con lettera raccomandata o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo, con decisione insindacabile, può disporre l'esclusione dei Soci dall'Associazione, per incompatibilità o per inadempienza degli obblighi sociali, o per altri gravi motivi.

Il Socio può essere escluso per reiterato e dimostrato disinteresse alle attività promosse da'Associazione medesima, o per comportamento nocivo all'Associazione.

Il Socio che recede o che é escluso é comunque tenuto al versamento del contributo annuale fino alla data di chiusura dell'esercizio sociale in corso.

Il recesso e l'esclusione non danno diritto ad alcuna restituzione o liquidazione, anche parziale, delle contribuzioni già versate, né alla ripartizione del Fondo comune in caso di successivo scioglimento dell'Associazione.

Art. 6 — Introiti e risorse

Gli introiti e la risorse dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali corrisposti dai Soci;
- b) da tutti gli altri beni immobili e mobili e dai proventi quali quote straordinarie, contributi, lasciti, donazioni, rendite, introiti connessi con l'attività svolta.

Art. 7 Contributi, Fondo comune e gestione finanziaria

I contributi annuali sono fissati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci. I contributi annuali sono costituiti da una quota fissa uguale per tutti i Soci o eventualmente da una quota variabile i cui criteri di determinazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le suddette entrate ed i beni con esse acquistati, costituiscono il Fondo comune dell'Associazione.

Il Fondo comune é amministrato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Rendiconto Consuntivo, Stato Patrimoniale e Bilancio Preventivo

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo esamina il Rendiconto Consuntivo, lo Stato Patrimoniale e il Bilancio Preventivo del successivo esercizio, redatti dal Presidente, da presentare all'Assemblea dei Soci.

Tale Rendiconto si compone della situazione delle attività e passività e dei ricavi e spese. L'Assemblea per l'approvazione del Rendiconto sarà convocata a discrezione del Presidente dopo la fine dell'esercizio entro la fine di luglio dell'anno seguente all'esercizio stesso.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci ordinaria e Straordinaria;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Revisori, se istituito;
- e) il Presidente Onorario, se nominato.

Le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 10 - Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria

a) L'Assemblea ordinaria é convocata almeno una volta all'anno entro la fine di luglio, mediante lettera o fax o posta elettronica inviata ai Soci, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci ed é costituita da tutti i Soci con diritto di voto, in regola con il pagamento dei contributi annuali. Essa ha competenza in merito ad ogni questione riguardante l'Associazione ed in particolare:

- approva il Rendiconto Consuntivo, lo Stato Patrimoniale e il Bilancio Preventivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo.

b) L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- su ogni altra questione di cui sia investita dal Consiglio Direttivo.

c) Le modalità di votazione stabiliscono che ogni Socio, in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare da un altro Socio munito di delega.

L'Assemblea é validamente costituita in prima convocazione quando è presente personalmente o per delega, almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo é composto da un numero di membri scelti tra i Soci e stabilito dall'Assemblea, variabile da quattro a quindici, eletti dall'Assemblea medesima a maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo su proposta dei Presidente avrà la facoltà di cooptare personalità eminenti nel campo della comunicazione e delle imprese in generale a partecipare alle riunioni del Consiglio.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Al Consiglio Direttivo sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e gli altri poteri non demandati dal presente Statuto o dalla Legge.

b) In particolare il Consiglio Direttivo:

- definisce le attività dell'associazione.
- nomina tra i Soci il Presidente, e il Vicepresidente, a maggioranza di voti;
- da esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- decide insindacabilmente sulle domande di ammissione all'Associazione;
- attribuisce, su proposta di almeno due Soci, la qualità di Socio onorario ai soggetti che per particolari benemerienze conferiscono prestigio all'Associazione;
- esamina il Rendiconto consuntivo, proposto dai Presidente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e lo pone a disposizione dei Soci e, se istituito, del Collegio dei Revisori, almeno venti giorni prima della data di convocazione della stessa Assemblea;
- redige ed adotta eventuali regolamenti interni;
- stabilisce i contributi annuali di associazione;
- delibera sugli accordi di collaborazione con enti, istituzioni e organismi vari;
- costituisce, determinandone modalità, compiti e composizione, eventuali gruppi di lavoro tecnici e scientifici;
- nomina, se opportuno, un Presidente Onorario, scelto tra le più significative personalità che operano nel settore della comunicazione. Il Presidente onorario dura in carica un anno e il suo incarico può essere prorogato.
- nomina, se opportuno, un direttore delle attività della Associazione, con uno staff di personale di ufficio, e ne controlla le attività;
- nomina, se opportuno, un Comitato Scientifico dell'Associazione, composto anche da personalità esterne, che contribuisca a definire agli indirizzi scientifici delle attività, e ne controlla le attività;
- propone all'Assemblea lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

c) Convocazione e delibere del Consiglio.

- il Consiglio è convocato per posta elettronica inviata all'indirizzo dei componenti almeno cinque giorni prima della riunione;
- il Consiglio Direttivo é validamente costituito in presenza di almeno cinque membri (inclusi Presidente, e Vicepresidente) e delibera a maggioranza semplice dei presenti;

- Non é ammessa delega di voto.

Art. 12 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente rappresentano l'Associazione ad ogni effetto di legge di fronte ai terzi ed in giudizio. Essi hanno la firma sociale e coordinano l'attività generale dell'Associazione. Presidente e Vicepresidente restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente o il Vicepresidente in sua vece:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti il Comitato scientifico, se opportuno;
- dispone per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo l'eventuale affidamento di specifici incarichi di consulenza e collaborazione ad esperti e consulenti esterni, incluso l'eventuale incarico di Direttore delle attività e del suo staff;
- redige e propone il Rendiconto Consuntivo, lo Stato Patrimoniale e il Bilancio Preventivo dell'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci un piano annuale di attività.

Art. 13 - Collegio dei Revisori (se istituito)

Il Collegio dei Revisori é l'organo di controllo dell'Associazione formato da tre membri, di cui due effettivi ed uno supplente, nominati anche tra persone esterne all'Associazione.

Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e accompagna con una propria relazione il Rendiconto Consuntivo, lo Stato Patrimoniale e il Bilancio Preventivo dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica per un triennio e possono essere ulteriormente rinominati.

Il Collegio dei Revisori é istituito, se opportuno, dall'Assemblea dei Soci se appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Liquidazione e scioglimento

In caso di liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le competenze.

I beni residui dopo la liquidazione sono ripartiti tra i Soci ordinari esistenti al momento dello scioglimento.

Art. 15 - Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute, le disposizioni di legge vigenti e i principi generali di diritto, per quanto applicabili.

Art. 16 - Clausola arbitrale e Foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e l'Associazione attinente all'attività svolta ed alla esecuzione ed all'esecuzione delle norme contenute nello Statuto sarà decisa da un Collegio di tre Arbitri, in via rituale ed il relativo lodo sarà appellabile.

Gli Arbitri sono nominati da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Foro competente per ogni controversia non risolubile in sede arbitrale viene consensualmente indicato quello di Roma.

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme, che si rilascia per gli usi di legge.

Roma, 8 luglio 2014